

## COMUNE DI VICENZA

### Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese

Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio

Pg. 1081 22 - 16/7/18

NUT 0795/2017

Addi, 16 luglio 2018

**OGGETTO: Verbale conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona , ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90, per progetto di ampliamento di attività produttiva in deroga allo strumento urbanistico presentato ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 L.R. 55/2012.**

**PRATICA: INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - PERMESSO DI COSTRUIRE - Pratica id: FMBNDR74E11L840Y-14032017-1757**

**DITTA: AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA**

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Via De Faveri, 7- 36100 Vicenza**

Premesso che:

la Ditta AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA, con sede legale a Vicenza (VI) in Viale Trieste, 188, in data 16/03/2017 ha fatto pervenire mezzo portale Suap [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) l'istanza id: FMBNDR74E11L840Y-14032017-1757 NUT 0795/2017, assunta al protocollo dell'Ente con P.G. N° 0037272/2017 volta all'ottenimento del Permesso di Costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 4 della L.R. N° 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per "trasferimento ed ampliamento di attività produttiva" in via Faveri, 7, al fine di mantenere in essere l'attività di impresa artigiana e di poter garantire il miglioramento delle condizioni lavorative, con particolare riferimento alla parte di autofficina meccanica, allo stoccaggio e protezione di olii esausti e alla gestione del materiale di scarto derivante dal proprio lavoro.

L'intervento, prevede di dismettere l'attuale attività di autofficina meccanica sita in viale Trieste 188 - area classificata dal vigente PI come zona B3 (residenziale di completamento art. 37 delle NTO del PI) e di trasferirsi in via Faveri 7, ove si propone di demolire gli attuali fabbricati esistenti, già utilizzati dalla ditta come deposito degli autoveicoli in fase di lavorazione, e di costruire dei nuovi corpi edilizi per una superficie utile complessiva di mq. 503,96 ed un volume totale pari a mc. 2664,25 da destinare ad autofficina, a locali di servizio e deposito legati alla stessa.

La nuova zona ove si vuol trasferire l'attività è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Vicenza come Zona rurale (Rurale agricolo art. 40 delle NTO del PI) e parzialmente individuata come attività produttiva in zona impropria da confermare (art. 26 delle NTO del PI) Relativamente al P.A.T., l'area ricade in zona Rurale agricola (art.32 delle NTO del PAT) e viene individuata come Attività da trasferire per incompatibilità o opere incongrue (art.59 delle NTO del PAT).

L'intervento, pertanto, risulta in contrasto con lo strumento urbanistico vigente (Piano degli Interventi e P.A.T.) trattandosi di un'area agricola sulla quale non è possibile attuare alcun tipo di trasformazione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 44 della L. R. 11/2004.


La Ditta AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA ha presentato l'istanza edilizia in argomento richiedendo applicazione dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 : " *Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica...OMISSIS*" dal momento che lo strumento



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



## COMUNE DI VICENZA

### **Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese** Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio

urbanistico non ha individuato aree adatte a destinazione produttiva nelle immediate vicinanze dell'attività della ditta richiedente, così come anche previsto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012.

A seguito dell'istruttoria tecnica è infatti emerso che l'intervento ricade nell'ambito dell'art. 4 L.R. 55/2012 sopra richiamato in quanto viene superata la soglia dell'80% di ampliamento massimo della superficie utile e del volume esistente.

Per tale motivazione in data 17/05/2017 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per l'espressione dei pareri degli Enti coinvolti.

Con nota Prot. 37836 del 25/05/2017, la Provincia di Vicenza, ha richiesto che venisse acquisito il parere "dell'ex Genio Civile ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Regione Veneto, per la compatibilità idraulica, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009"

Con nota Prot. 22676 del 5/04/2018, la Provincia di Vicenza, ha richiesto un'ulteriore integrazione afferente alla Relazione di Sostenibilità Ambientale ex art. 4 della L.R. 55/2012, alla verifica della legittimità edilizia dei fabbricati esistenti e confermando inoltre la necessità di effettuare la verifica di compatibilità idraulica.

La ditta AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA ha prodotto le opportune integrazioni che sono state trasmesse alla Provincia di Vicenza, con le note del 5/03/2018 e del 28/06/2018.

In fase istruttoria risultano essere stati acquisiti tutti i pareri dei seguenti Enti coinvolti nel procedimento:

- ULSS N° 8 parere del SISIP prot 59295 del 19/06/2017 e dello SPISAL prot.n. 100657 del 21/10/2017
- ACQUE VICENTINE Spa, parere prot. n. 14256 del 1/12/2017
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO, parere U.0007837 del 3/05/2017
- ARPAV DI VICENZA, parere del 23/05/2017
- AIM Spa - parere non pervenuto a seguito di convocazione di conferenza asincrona del 17/05/2017 che, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.241/1990, corrisponde ad assenso incondizionato;
- GENIO CIVILE pervenuta nota di non espressione del parere Prot. 108802 del 21/03/2018
- CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA parere non pervenuto a seguito di convocazione di conferenza asincrona del 17/05/2017 che, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.241/1990, corrisponde ad assenso incondizionato;
- TERNA RETE ITALIA parere prot D002554 del 29/05/2017
- SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE, pervenuto parere del 3/7/201 PROT.N. 93070 DEL 10/7/2017 E 14/11/2017;
- SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI, parere prot.n. 76992 dell'8/06/2017;
- SETTORE URBANISTICA, parere prot.n. 74103 dell'1/06/2017 richiesta indagine ambientale ;

Sotto il profilo tecnico l'intervento edilizio è da ritenersi compatibile, tuttavia al fine di avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 8 DPR 160/2010, è necessaria l'espressione della Provincia di Vicenza in quanto ente competente alla approvazione della variante urbanistica ai sensi della LR 11/2004.

Per tale motivo è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l'esame dell'istanza, per il giorno 10 luglio 2018 presso la sede della Provincia di Vicenza, nel corso della quale, sono state richieste alla ditta delle modifiche progettuali, di cui al verbale Pg.104276/2018, e rimandata la determinazione conclusiva ad una seconda conferenza sincrona decisoria.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



## COMUNE DI VICENZA

**Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese**  
Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio

E' stata pertanto convocata la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per l'esame dell'istanza, per il giorno **16 luglio 2018 alle ore 11:00** presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle 1 , 36100 Vicenza – 2° Piano, Settore Urbanistica, Sala Rossa.

Sulla base delle premesse sopra descritte,

### CONSIDERATO

che, per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art 8 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato;

### RICHIAMATA

la convocazione della conferenza asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 del 17/05/2017 , con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico e le successive note del 5/03/2018 e del 28/06/2018 con le quali il Suap ha trasmesso alla Provincia di Vicenza la documentazione integrativa

### RICHIAMATO

Il verbale della conferenza dei servizi del 10 luglio 2018 Pg.104276/2018, con il quale sono state richieste modifica progettuali , trasmesse poi alla Provincia di Vicenza in data 12/07/2018

### RICHIAMATO

il parere del Settore Ambiente Pg. 107310/2018 del 13/07/2018 circa la valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VINCA

### RICHIAMATA

la convocazione della conferenza decisoria simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90, del 11/07/2018 notificata ai seguenti soggetti:

- Provincia di Vicenza
- Ditta AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA

Tutto ciò premesso, l' Arch. Alessandro Ceola , funzionario delegato dal Responsabile SUAP del Comune di Vicenza Dott. Maurizio Tirapelle, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi

### RILEVA

Che sono presenti i signori:

- Arch. Josè Roberto Bavaresco
- Arch . Alessandro Ceola ( delegato dal Responsabile Suap del Comune di Vicenza )
- Geom. Giampaolo Dalla Via , rappresentante della Ditta FAMBELLI ( senza diritto di voto)

### DICHIARA



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



## COMUNE DI VICENZA

### Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

Si passa quindi all'esame dell'istanza presentata dalla SOCIETA' AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA .

Considerato che sono state ottemperate tutte le richieste di integrazione di cui al verbale della conferenza dei servizi del 10/07/2018

La Conferenza delibera quindi, all'unanimità dei componenti:

- parere FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza, subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri sopracitati e nel Parere della Provincia di Vicenza allegato alla conferenza dei servizi del 10/07/2018 e del parere definitivo Prot. 46516 del 12/07/2017.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici interessati copia del presente verbale.

La conferenza si scioglie alle ore 11:30

Distintamente

IL FUNZIONARIO SUAP  
Arch. Alessandro Ceola

- Arch. Josè Roberto Bavaresco

- Geom. Giampaolo Dalla Via , rappresentante della Ditta FAMBELLI ( senza diritto di voto)

.....

Per eventuali informazioni:

Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandro Ceola tel. 0444 221484 email: aceola@comune.vicenza.it

Tecnico Istruttore: Arch. Monica Franco tel. 0444 221350 email: mfranco@comune.vicenza.it



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



# PROVINCIA DI VICENZA

## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243  
Uffici: Palazzo Nievo- Contrà Gazzolle, n. 1 - 36100 VICENZA (VI) - tel. 0444908111  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Prot. n. 44935

Vicenza, 06 LUG. 2018

Al Responsabile Sportello Unico Attività Produttive del  
Comune di VICENZA

**OGGETTO:** PARERE DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2004  
PRATICA N. FMBNDR74E11L840Y-14032017-1757 - SUAP 628 - FMBNDR74E11L840Y AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA.  
INTERVENTO: TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI AUTOFFICINA MECCANICA-MOTORISTICA-ELETTRAUTO.  
LOCALIZZAZIONE: VIA DE FAVERI N. 7 - VICENZA  
VARIANTE AL VIGENTE PAT (ART. 8 D.P.R. 160/2010 - ART. 4 LR 55/2012).  
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA RIUNIONE DEL 10.07.2018 ORE 10

### PREMESSA

**Cronologia relativa all'attivazione della pratica di Sportello Unico:** Il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ha trasmesso, con note acquisite al protocollo provinciale nn. 19924 -19928 del 17/03/2017 e nn. 35813-35815-3586-35818-35820 del 18/05/2017, nn.14722-14724-14725 del 05/03/2018 e n. 43042 del 28/06/2018, la documentazione relativa alla pratica di cui in oggetto.

In data 17/05/2017 è stata indetta dal Comune la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per l'espressione dei pareri degli Enti coinvolti

Il responsabile SUAP ha convocato poi la conferenza di servizi decisoria in data 10.07.2018 con nota prot n. 44893 del 06/07/2018.



**Oggetto della richiesta:** Trattasi di progetto di Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012 per trasferimento ed ampliamento di attività produttiva. La Ditta intende trasferirsi da Via Trieste 188 a Via De Faveri 7.

Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina Fambelli\nd+suap\_1°\_riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_10-07-2018.odt

### La Ditta svolge attività di autofficina meccanica-motoristica-elettrauto.

La ditta Autofficina di Fambelli Andrea ha sede nell'attuale sito di Viale Trieste 188 nell'ambito di un'area ove insiste anche una Stazione di Servizio ENI.

L'Autofficina dispone di un deposito per ricovero automezzi e materiali in via De Faveri n° 7 dove si vuole realizzare la nuova autofficina. L'area localizzata alla periferia nord del Comune di Vicenza, nei pressi del quartiere di Anconetta, è situata a ridosso della S.S. 53 "Postumia", in un contesto prevalentemente rurale-agricolo con ambiti di edificazione diffusa, adiacente sul lato rivolto a sud alla Ricicleria Nord Vicenza.

L'intervento prevede la ristrutturazione della tettoia esistente ad uso deposito auto in luogo della quale verranno realizzati due nuovi fabbricati destinati ad ospitare l'autofficina e i locali di servizio; l'attuale deposito posizionato a nord della proprietà verrà invece ristrutturato nel medesimo sedime. Gli spazi esterni saranno destinati nella maggior parte ad aree di manovra e parcheggio per gli automezzi privati o soggetti a riparazioni, mentre una parte minore ad aree verdi.

L'ambito di intervento è sito nel Comune di Vicenza, in via De Faveri; è identificato catastalmente allo stesso comune, Fg. 80, mappale 33 ai sub. 2 e 4.

Elenco Elaborati		Integrazioni - Motivazioni
Relazione tecnica e aziendale	Si	
Tavole ed elaborati di analisi ritenuti necessari in relazione al tema affrontato con la variante	Si	
Estratto di eventuali strumenti urbanistici di livello superiore (PTRC, PTCP, PAI, Piani d'Area ...)	No	Verifica effettuata in sede di istruttoria
Relazione compatibilità idraulica	Si	
Foto simulazione dell'intervento	Si	
Documentazione fotografica	Si	
Valutazione di Incidenza Ambientale sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) o dichiarazione di "non necessità della procedura ai sensi della DGR 1400 del 29.08.2017".	Si	
Relazione previsionale di impatto acustico	Si	
Mitigazione ambientale	Si	
Motivi di contrasto con il PAT	Si	
Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento	Si	
Legittimità dello stato dei luoghi		Chiesta con nota prot. 22676 del 05.04.2018

### Descrizione del tipo di intervento:

Parametri urbanistici	PAT/PI vigente	Variante al PAT/PI
Tipo di attività	autofficina meccanica-motoristica-elettrauto	autofficina meccanica-motoristica-elettrauto
Tipo di ZTO	E	E
Superficie coperta (mq)		mq. 503.96
Superficie Territoriale (mq)	2.111,51	2.111,51
Contrasto con il PAT vigente	L'intervento ricade in zona agricola	



Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina FambelliD+suap\_1\* riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_10-07-2018.odt

## Motivazioni

Stante il carattere straordinario del ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi per variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 sono da considerarsi determinanti le motivazioni della richiesta, al riguardo la Circolare Regionale n. 1/2015 ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività.

Nella relazione è scritto: L'attuale attività si svolge con l'apporto, quindi, di 5 persone che svolgono le proprie mansioni lavorative in un unico locale di dimensioni insufficienti, dotato di un unico servizio igienico. Uno dei due carri ponti sollevatori si trova all'esterno del locale, sotto una tettoia. Tutto questo comporta che parte dell'attività venga svolta anche all'aperto, nel piazzale destinato al parcheggio degli automezzi in riparazione, con notevole disagio fisico per i lavoratori durante le stagioni climaticamente più rigide. L'attuale sito si dimostra pertanto insufficiente sia per la gestione della sosta degli automezzi in riparazione perché obbliga i lavoratori a continui spostamenti con relative perdite di tempo, sia per la mancanza di un'area idonea alla diagnostica necessaria per una veloce analisi degli inconvenienti agli automezzi e per tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte nell'immediato. Inoltre gli spazi ristretti nei quali si sta svolgendo l'attività impediscono ulteriori sviluppi e conseguente assunzione di nuovo personale a fronte di una richiesta sempre maggiore di automezzi da riparare. Con una struttura adeguata - come quella di progetto con i suoi 503,96 mq comprensivi di autofficina, locali accessori e depositi - è ragionevole presumere che possa essere ulteriormente aumentata l'attività e migliorato il servizio svolto per gli utenti. Il conseguente incremento della quantità di lavoro, stimato in almeno il 30% annuo, permetterebbe l'assunzione di ulteriore personale dipendente. Tutta l'attività verrebbe svolta in ambienti chiusi e climatizzati, migliorando l'aspetto organizzativo delle attività da svolgere oltre che le attuali condizioni ambientali di lavoro.


## ASPETTI URBANISTICI

### Elementi di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali

L'intervento contrasta con il PAT in quanto ricade in zona agricola sulla quale non è possibile attuare alcun tipo di trasformazione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 44 della LR 11/2004.

Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [P.T.C.P.] approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012.

Si premette che la rappresentazione grafica del P.T.C.P. consente unicamente la localizzazione di massima dei vari aspetti territoriali ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di piano. Dall'analisi congiunta delle tavole e delle norme tecniche di piano emerge, per il caso in esame:

VERIFICA COMPATIBILITA' CON PTCP	Elementi PTCP riferiti all'area di progetto	Considerazioni
Tav. 1 Carta dei vincoli.	Lungo la SS. 53 Postumia. Ambito interessata da fascia di rispetto per la presenza di elettrodotto.	<b>L'intervento è compatibile con le norme del PTCP</b> 
Tav. 2 Carta delle fragilità.	In prossimità di un corso d'acqua non soggetto a vincolo e denominato RIO GAZZARA, RIOLO E CAREGGIARA O CAVEGGIARA	
Tav. 3 Carta del sistema ambientale.	Area di agricoltura periurbana. Non si rilevano corridoi ecologici	
Tav. 4 Sistema Insediativo-Infrastrutturale.	Parte dell'ambito ricade in area produttiva non ampliabile. Risulta ricompresa in Ambito per la pianificazione coordinata tra più comuni "Vicenza ed il vicentino"	
Tav. 5 Sistema del paesaggio.	L'intervento si colloca al margine esterno del contesto figurativo di villa di particolare interesse provinciale Villa Imperiali, Nicolosi, Stecchini, Miari, Capra. Lungo la SS si rileva una pista ciclabile esistente di 2° livello	

**Il PAT del Comune di Vicenza è stato approvato in Conferenza di Servizi del 26.08.2010.**

Verifica con la Variante al PAI. L'area interessata dall'intervento è censita nella Carta della pericolosità idraulica, tav. n. 40 del PAI Brenta-Bacchiglione. Tuttavia tale area non è caratterizzata da alcun grado di pericolosità. Trattandosi di territorio di pianura lontano da rilievi collinari o montani, si ritengono superflue le verifiche per le pericolosità geologica e di valanga.

Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina Fambelli\2° suap\_1° riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_10-07-2018.odt

E' stata anche eseguita una verifica in relazione al PGRA Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (mappe O05) che non classifica l'area come caratterizzata da rischio di alluvione.

**Si evidenzia che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici ed opere che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico, come esplicitato anche dalla circolare regionale 1/2015.**

Si fa presente che, in applicazione della LR 14/2017, art. 12, sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge stessa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammessa per ogni Comune, gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

#### ASPETTI AMBIENTALI

Si rileva che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08.12.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). L'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano, dettando nuove disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

- al comma 1, prevede che per le superficie scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologia di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazione; c) ogni altra attività o circostanza, deve essere valutata la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia è di competenza della Provincia.

- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2.000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonché i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5.000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 4, prevede: I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.....(omissis).

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a potenziale dilavamento di sostanze pericolose - opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi) - altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si ricorda che l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, al comma 1 lettera d), vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (raggio 200 metri dal punto di captazione). altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si fa presente che gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/2006, pertanto il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia - Settore Ambiente. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

**In materia di gestione acque meteoriche, il Settore Ambiente si è così espresso: "la ditta dovrà valutare se rientra nel comma 3, lettera a) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque e in caso affermativo presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico con i relativi allegati".**

\*\*\*\*\*

Si prende atto della **Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento** visto quanto contenuto all'art. 4 comma 4 della L.R. 55/2012 e nella Circolare regionale 1/2015, si demanda alla conferenza la valutazione se sottoporre il progetto a screening di VAS regionale.

Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina FambelliD+suap\_1\* riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_10-07-2018.odt






Al fine di ottemperare alle indicazioni normative, visti anche i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale degli interventi di edilizia produttiva approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 106 del 10.06.2014, si elencano alcuni aspetti inerenti il progetto in esame al fine di definire collegialmente, da parte dei componenti della conferenza di servizi, la sostenibilità dell'intervento proposto.

- Non si rilevano aree vincolate o sensibili dal punto di vista paesaggistico, tali da condizionare la realizzazione del progetto.
- L'area agricola in cui verrà collocata non presenta le caratteristiche tipiche dell'area non essendo più dotata di potenzialità agronomiche.
- L'edificio andrà ad inserirsi in ambito insediativo urbanizzato e strutturato in un'area già compromessa per la presenza di un Ecocentro Comunale.

Si prende atto delle considerazioni descritte nella relazione di sostenibilità ambientale, tuttavia al fine di mitigare l'intervento rispetto al contesto agricolo, come visibile dalle immagini sotto riportate, si propone di realizzare una fascia verde di mitigazione mediante messa a dimora di alberature e siepi sul lato ovest dell'area d'intervento utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone ad alto fusto (olmo, carpino, frassino, acero...).



Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina Fambelli\nd+suap\_1\* riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_10-07-2018.odg





## CONCLUSIONI

Si richiedono le seguenti integrazioni :

1. Dichiarazione della legittimità degli edifici e pertinenze esistenti da parte del responsabile del procedimento SUAP, già richiesta con nota prot. 22676 del 05/04/2018.
2. Si prende atto delle considerazioni descritte nella relazione di sostenibilità ambientale, tuttavia al fine di mitigare l'intervento rispetto al contesto agricolo si propone di realizzare una fascia verde di mitigazione mediante messa a dimora di alberature e siepi sul lato ovest dell'ambito, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone ad alto fusto (olmo, carpino, frassino, acero...), previa valutazione della compatibilità con l'elettrodotto esistente.
3. L'area oggetto d'intervento manterrà la destinazione originaria e sarà disciplinata dal progetto in esame.
4. Le aree che sono state assoggettate a procedura di variante urbanistica tramite SUAP, devono essere contrassegnate in cartografia mediante una specifica simbologia dalla quale si comprenda che le modificazioni territoriali sono conseguenti ad una procedura di SUAP. Qualsiasi modifica del progetto assentito è soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico ai sensi della LR 55/2012.
5. Ai fini dell'approvazione del Consiglio Comunale dovrà essere predisposta un'apposita scheda, che verrà allegata alle norme di PRG, nella quale verrà illustrato l'intervento oggetto della presente richiesta, adeguato a tutte le prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi.
6. L'attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012.
7. In tema di sostenibilità ambientale visto quanto contenuto all'art. 4 comma 4 della L.R. 55/2012 e nella Circolare regionale 1/2015, si demanda alla conferenza la valutazione se sottoporre il progetto a screening di VAS regionale.
8. In materia di acque meteoriche, la ditta dovrà valutare se rientra nel comma 3, lettera a) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque e in caso affermativo presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico con i relativi allegati.

Si fa presente inoltre che:

- con la procedura dello sportello non è possibile sanare interventi relativi ad opere realizzate abusivamente.
- sono fatte salve le prescrizioni o limiti espressi dagli Enti competenti in materia di viabilità, di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia, urbanistica, paesaggistica e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- sono fatti salvi i diritti dei terzi, si rimanda al Comune la verifica di conformità alle norme urbanistiche, la distanza dalle strade e fra fabbricati ed il rispetto dei confini.
- è vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup>. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m<sup>2</sup> impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.
- l'ampliamento e le relative pertinenze devono essere utilizzate quale bene strumentale dell'attività oggetto del presente sportello.
- qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere, in fase di approvazione della variante, comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tali osservazioni dovrà essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.
- ai sensi dell'art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il verbale della Conferenza di Servizi Decisoria sarà pubblicato nel sito web del Comune di Vicenza, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

- la variante decade se i lavori non vengono iniziati entro 16 mesi dalla sua pubblicazione salvo eventuale proroga comunque non superiore a mesi 12, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012.
- in ragione della natura straordinaria della procedura di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, la modifica della disciplina urbanistica è vincolata inscindibilmente al progetto presentato, da cui deriva, pertanto, che la variante produrrà effetti soltanto in funzione della realizzazione del progetto relativo all'attività produttiva descritta, la cui mancata realizzazione determinerà la decadenza della variante stessa ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.



Il Responsabile del Procedimento  
(dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni)

*Maria Gabriella Schiavoni*

Visto il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio  
arch. Roberto Bavaresco

*Roberto Bavaresco*



# PROVINCIA DI VICENZA

## SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243

Uffici: Palazzo Nievo- Contrà Gazzolle, n. 1 - 36100 VICENZA (VI) - tel. 0444908111

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

12 LUG. 2018

Prot. n.

46516

Vicenza,

Al Responsabile Sportello Unico Attività Produttive del  
Comune di VICENZA

**OGGETTO:** PARERE DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2004  
PRATICA N. FMBNDR74E11L840Y-14032017-1757 - SUAP 628 - FMBNDR74E11L840Y AUTOFFICINA FAMBELLI DI FAMBELLI ANDREA.  
INTERVENTO: TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI AUTOFFICINA MECCANICA-MOTORISTICA-ELETTRAUTO.  
LOCALIZZAZIONE: VIA DE FAVERI N. 7 - VICENZA  
VARIANTE AL VIGENTE PAT (ART. 8 D.P.R. 160/2010 - ART. 4 LR 55/2012).  
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 2° RIUNIONE DEL 16.07.2018 ORE 11

### PREMESSA

**Cronologia relativa all'attivazione della pratica di Sportello Unico:** Il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ha trasmesso, con note acquisite al protocollo provinciale nn. 19924 -19928 del 17/03/2017 e nn. 35813-35815-3586-35818-35820 del 18/05/2017, nn.14722-14724-14725 del 05/03/2018 e n. 43042 del 28/06/2018, la documentazione relativa alla pratica di cui in oggetto.

In data 17/05/2017 è stata indetta dal Comune la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per l'espressione dei pareri degli Enti coinvolti

Il responsabile SUAP ha convocato poi la conferenza di servizi decisoria in data 10.07.2018 con nota prot n. 44893 del 06/07/2018.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta a seguito delle richieste formulate in sede di conferenza di servizi 1° riunione, recuperate anche portale impresa in un giorno.

Con nota acquisita al protocollo provinciale n. n. 45980 del 11/07/2018 il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive, ha convocato la conferenza di servizi 2° riunione per il giorno 16.07.2018.

**Oggetto della richiesta:** Trattasi di progetto di Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012 per trasferimento ed ampliamento di attività produttiva. La Ditta intende trasferirsi da Via Trieste 188 a Via De Faveri 7.

### **La Ditta svolge attività di autofficina meccanica-motoristica-elettrauto.**

La ditta Autofficina di Fambelli Andrea ha sede nell'attuale sito di Viale Trieste 188 nell'ambito di un'area ove insiste anche una Stazione di Servizio ENI.

L'Autofficina dispone di un deposito per ricovero automezzi e materiali in via De Faveri n° 7 dove si vuole realizzare la nuova autofficina. L'area localizzata alla periferia nord del Comune di Vicenza, nei pressi del quartiere di Anconetta, è situata a ridosso della S.S. 53 "Postumia", in un contesto prevalentemente rurale-agricolo con ambiti di edificazione diffusa, adiacente sul lato rivolto a sud alla Ricicleria Nord Vicenza.

L'intervento prevede la ristrutturazione della tettoia esistente ad uso deposito auto in luogo della quale verranno realizzati due nuovi fabbricati destinati ad ospitare l'autofficina e i locali di servizio; l'attuale deposito posizionato a nord della proprietà verrà invece ristrutturato nel medesimo sedime. Gli spazi esterni saranno destinati nella maggior parte ad aree di manovra e parcheggio per gli automezzi privati o soggetti a riparazioni, mentre una parte minore ad aree verdi.

L'ambito di intervento è sito nel Comune di Vicenza, in via De Faveri; è identificato catastalmente allo stesso comune, Fg. 80, mappale 33 ai sub. 2 e 4.

### **Descrizione del tipo di intervento:**

Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina Fambelli\ND+suap\_2° riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_16-07-2018.odt

Parametri urbanistici	PAT/PI vigente	Variante al PAT/PI
Tipo di attività	autofficina meccanica-motoristica-elettrauto	autofficina meccanica-motoristica-elettrauto
Tipo di ZTO	E	E
Superficie coperta (mq)		mq. 503.96
Superficie Territoriale (mq)	2.111,51	2.111,51
Contrasto con il PAT vigente	L'intervento ricade in zona agricola	

### Motivazioni

Stante il carattere straordinario del ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi per variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 sono da considerarsi determinanti le motivazioni della richiesta, al riguardo la Circolare Regionale n. 1/2015 ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività.

Nella relazione è scritto: L'attuale attività si svolge con l'apporto, quindi, di 5 persone che svolgono le proprie mansioni lavorative in un unico locale di dimensioni insufficienti, dotato di un unico servizio igienico. Uno dei due carri ponti sollevatori si trova all'esterno del locale, sotto una tettoia. Tutto questo comporta che parte dell'attività venga svolta anche all'aperto, nel piazzale destinato al parcheggio degli automezzi in riparazione, con notevole disagio fisico per i lavoratori durante le stagioni climaticamente più rigide. L'attuale sito si dimostra pertanto insufficiente sia per la gestione della sosta degli automezzi in riparazione perché obbliga i lavoratori a continui spostamenti con relative perdite di tempo, sia per la mancanza di un'area idonea alla diagnostica necessaria per una veloce analisi degli inconvenienti agli automezzi e per tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte nell'immediato. Inoltre gli spazi ristretti nei quali si sta svolgendo l'attività impediscono ulteriori sviluppi e conseguente assunzione di nuovo personale a fronte di una richiesta sempre maggiore di automezzi da riparare. Con una struttura adeguata - come quella di progetto con i suoi 503,96 mq comprensivi di autofficina, locali accessori e depositi - è ragionevole presumere che possa essere ulteriormente aumentata l'attività e migliorato il servizio svolto per gli utenti. Il conseguente incremento della quantità di lavoro, stimato in almeno il 30% annuo, permetterebbe l'assunzione di ulteriore personale dipendente. Tutta l'attività verrebbe svolta in ambienti chiusi e climatizzati, migliorando l'aspetto organizzativo delle attività da svolgere oltre che le attuali condizioni ambientali di lavoro.


### ASPETTI URBANISTICI


#### Elementi di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali

L'intervento contrasta con il PAT in quanto ricade in zona agricola sulla quale non è possibile attuare alcun tipo di trasformazione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 44 della LR 11/2004.

**Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [P.T.C.P.] approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012.**

**Si premette che la rappresentazione grafica del P.T.C.P. consente unicamente la localizzazione di massima dei vari aspetti territoriali ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di piano. Dall'analisi congiunta delle tavole e delle norme tecniche di piano emerge, per il caso in esame:**

VERIFICA COMPATIBILITA' CON PTCP	Elementi PTCP riferiti all'area di progetto	Considerazioni
<b>Tav. 1 Carta dei vincoli.</b>	Lungo la SS. 53 Postumia. Ambito interessata da fascia di rispetto per la presenza di elettrodotto.	<b>L'intervento è compatibile con le norme del PTCP</b>  
<b>Tav. 2 Carta delle fragilità.</b>	In prossimità di un corso d'acqua non soggetto a vincolo e denominato RIO GAZZARA, RIOLO E CAREGGIARA O CAVEGGIARA	
<b>Tav. 3 Carta del sistema ambientale.</b>	Area di agricoltura periurbana. Non si rilevano corridoi ecologici	
<b>Tav. 4 Sistema Insediativo-Infrastrutturale.</b>	Parte dell'ambito ricade in area produttiva non ampliabile. Risulta ricompresa in Ambito per la pianificazione coordinata tra più comuni "Vicenza ed il vicentino"	

Tav. 5 Sistema del paesaggio.	L'intervento si colloca al margine esterno del contesto figurativo di villa di particolare interesse provinciale Villa Imperiali, Nicolosi, Stecchini, Miari, Capra. Lungo la SS si rileva una pista ciclabile esistente di 2° livello	
-------------------------------	--	---

**Il PAT del Comune di Vicenza è stato approvato in Conferenza di Servizi del 26.08.2010.**

**Verifica con la Variante al PAI.** L'area interessata dall'intervento è censita nella Carta della pericolosità idraulica, tav n. 40 del PAI Brenta-Bacchiglione. Tuttavia tale area non è caratterizzata da alcun grado di pericolosità. Trattandosi di territorio di pianura lontano da rilievi collinari o montani, si ritengono superflue le verifiche per le pericolosità geologica e di valanga.

E' stata anche eseguita una verifica in relazione al PGRA Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (mappe O05) che non classifica l'area come caratterizzata da rischio di alluvione.

**Si evidenzia che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici ed opere che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico, come esplicitato anche dalla circolare regionale 1/2015.**

Si fa presente che, in applicazione della LR 14/2017, art. 12, sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge stessa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammessa per ogni Comune, gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

### ASPETTI AMBIENTALI

Si rileva che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08.12.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). L'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano, dettando nuove disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

- al comma 1, prevede che per le superficie scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologia di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazione; c) ogni altra attività o circostanza, deve essere valutata la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia è di competenza della Provincia.

- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2.000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonché i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5.000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 4, prevede: I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.....(omissis).

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a potenziale dilavamento di sostanze pericolose - opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi) - altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si ricorda che l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, al comma 1 lettera d), vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (raggio 200 metri dal punto di captazione).altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si fa presente che gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/2006, pertanto il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia - Settore Ambiente. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

Settore Sviluppo economico e servizi al territorio - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto José Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autofficina FambelliD+suap\_2° riunione\_AutofficinaFambelli\_Conf\_16-07-2018.odt

\*\*\*\*\*

In materia di sostenibilità ambientale la Conferenza ha disposto che l'intervento non sia sottoposto a VAS regionale, si rinvia al verbale della Conferenza di Servizi in data 10.07.2018 prot. 104276/18.

#### CONCLUSIONI

1. Vista la documentazione agli atti si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
2. **L'area oggetto di Suap manterrà la destinazione originaria e sarà disciplinata dal progetto in esame, a seguito dell'entrata in vigore della LR 14/2017, art. 12.**
3. **Ai fini dell'approvazione del Consiglio Comunale dovrà essere predisposta un'apposita scheda, che verrà allegata alle norme di PRC, nella quale verrà illustrato l'intervento oggetto della presente richiesta, adeguato a tutte le prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi.**
4. **Le aree che sono state assoggettate a procedura di variante urbanistica tramite SUAP, devono essere contrassegnate in cartografia mediante una specifica simbologia dalla quale si comprenda che le modificazioni territoriali sono conseguenti ad una procedura di SUAP. Qualsiasi modifica del progetto assentito è soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico ai sensi della LR 55/2012.**
5. **L'attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012.**
6. **Ai sensi dell'art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il verbale della Conferenza di Servizi Decisoria sarà pubblicato nel sito web del Comune di Vicenza, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".**
7. Si fa presente inoltre che:
  - con la procedura dello sportello non è possibile sanare interventi relativi ad opere realizzate abusivamente.
  - si demanda al Comune il rispetto dell'art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 15, comma 1, del Dlgs 257 del 2016.
  - sono fatte salve le prescrizioni o limiti espressi dagli Enti competenti in materia di viabilità, di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia, urbanistica, paesaggistica e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  - sono fatti salvi i diritti dei terzi, si rimanda al Comune la verifica di conformità alle norme urbanistiche, la distanza dalle strade e fra fabbricati ed il rispetto dei confini.
  - è vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup>. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m<sup>2</sup> impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.
  - l'area oggetto d'intervento deve essere utilizzata quale bene strumentale dell'attività oggetto del presente sportello.
  - qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere, in fase di approvazione della variante, comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tale modifica dovrà essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.
  - la variante decade se i lavori non vengono iniziati entro 16 mesi dalla sua pubblicazione salvo eventuale proroga comunque non superiore a mesi 12, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012.
  - in ragione della natura straordinaria della procedura di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, la modifica della disciplina urbanistica è vincolata inscindibilmente al progetto presentato, da cui deriva, pertanto, che la variante produrrà effetti soltanto in funzione della realizzazione del progetto relativo all'attività produttiva descritta, la cui mancata realizzazione determinerà la decadenza della variante stessa ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.



Il Dirigente

Ufficio della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica

Arch. Roberto Josè Bavaresco

Settore Sviluppo economico e servizi alla persona - Provincia di Vicenza - Dirigente arch Roberto Josè Bavaresco

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnica: arch. Chiara Zorzan

Documento P:\Folco\Territorio\SUAP\SUAP\_Vicenza\2017\Autoficina Fambelli\2° riunione\_AutoficinaFambelli\_Conf\_16-07-2018.odt